

Comunicazione n. 1

I.C. 3 PORTICI DON PEPPE DIANA  
PORTICI (NA)  
Prot. 0005025 del 03/09/2025  
VII-4 (Uscita)

Al personale DOCENTE  
Al personale ATA  
Alla DSGA  
All'Albo on-line  
Agli Atti

Oggetto: **Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 da parte del personale scolastico nel corso dell'a. s. 2025/2026**

I permessi retribuiti sono disciplinati dall'art. 33 della Legge 104/92, come modificata dal D.Lgs. 105/2022, e dal CCNL Istruzione e Ricerca. Essi spettano al personale docente e ATA per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L. 104/92) oppure, in alternativa, al lavoratore stesso in situazione di handicap grave.

Ai sensi della legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità;
- al terzo grado (eccezionalmente estesa) laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS, D.Lgs. 105/2022), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:

**PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92**

**Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. precedente (ALL.1 – referente unico) (ALL.1 bis – NO Referente unico)**

Ogni dipendente è tenuto, ai sensi degli art.75 e76 del DPR 445/2000, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

### Prima istanza (ALL.2)

La richiesta di riconoscimento dei benefici della legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo Decreto. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui consegnare successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92.

La scrivente, nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a. s. in corso.

Fino a tale momento non potranno essere concessi i suddetti permessi.

### Documentazione da produrre

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice nella quale dichiarare che:
  - a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè '*strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa*';
  - b) si convive o meno con l'assistito.
- Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o, eventuale autocertificazione;
- Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di '*disabilità grave*' dell'assistito;
- Dichiarazione dell'assistito (ALL. 4)

### MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

- **Personale docente:** fruizione esclusivamente a giornate intere (non frazionabili in ore);
- **Personale ATA:** fruizione a giornate intere oppure, in alternativa, fino a 18 ore mensili;
- **Personale con disabilità grave:** alternativa tra 3 giorni mensili o permessi orari giornalieri.

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti;
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.

### CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI (ALL.3)

Si precisa inoltre che ai sensi della normativa vigente coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare **all'inizio di ogni mese** salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto da assistere. In tal caso la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

**Il Dirigente Scolastico**

*Nunzia Borrelli*

*Documento firmato digitalmente ai  
sensi del C.A.D. e normativa connessa*